



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI
SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

N. 300/A/1/26466/127/9

Roma, 20 AGO. 2007

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 26.11.2002
in tema di notificazione degli atti civili ed amministrativi.
Applicazione alle notifiche dei verbali di contestazione per
illeciti stradali.

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL
GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE
AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA
POLIZIA DI STATO CESENA

La notifica dei verbali delle infrazioni al Codice della Strada, nei casi
in cui si debba procedere a contestazione differita avviene, ai sensi dell'art.
201, comma 3 del C.d.S., secondo le modalità previste dal codice di
procedura civile ovvero a mezzo del servizio postale, secondo le
disposizioni dell'articolo 149 CPC e dell'articolo 4 della L. 20.11.1982; n.
890.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI
SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

In proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 477 del 26 novembre 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 CPC e dell'art. 4, comma 3 della L. 20.11.1982, n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfezioni, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna all'Ufficio Postale.

La decisione, ponendo sullo stesso piano il diritto del notificante di ottenere la notifica dell'atto entro i termini di decadenza imposti dalla legge ed il diritto di impugnazione del destinatario dell'atto, distingue due momenti: quello in cui la notifica deve considerarsi perfezionata per il notificante e quello successivo in cui si perfeziona per il destinatario.

Sulla base del conforme parere espresso dall'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dalla Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali di questo Ministero, si chiarisce che il principio stabilito dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, espressamente riferito alle notificazioni di atti giudiziari civili ed amministrativi, produce i suoi effetti anche nei procedimenti di notifica a mezzo posta dei verbali di contestazione di illeciti stradali.

In sostanza, la notifica dei verbali di contestazione si deve considerare perfezionata per l'Ufficio di Polizia mittente dal momento della consegna dei verbali stessi all'Ufficio postale, indipendentemente dalla data di effettiva ricezione da parte del destinatario. Ciò in quanto gli effetti della notificazione a mezzo posta sono ricollegati, per quanto riguarda l'Ufficio di Polizia notificante, al solo compimento delle formalità ad esso direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'organo incaricato, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI
SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

suoi ausiliari, quale appunto gli agenti postali, sottratta totalmente al suo controllo ed alla sua sfera di disponibilità.

Non subisce mutamenti, invece, il momento di notificazione dell'atto per il destinatario. Per questi, infatti, la notifica si perfeziona solo alla data di effettiva ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento ovvero, in caso di impossibilità di consegna, alla data della compiuta giacenza del plico all'ufficio postale, con la conseguente decorrenza, da quella stessa data, di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.

IL DIRETTORE CENTRALE
L. Rosini

L. Rosini



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

PROC. 6099/2007 - AREA III
Doc. nr. 19988/07

Trento, 12 settembre 2007

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 26.11.2002 in tema di notificazione degli atti civili ed amministrativi. Applicazione alle notifiche dei verbali di contestazione per illeciti stradali.

Ai Signori SINDACI dei
Comuni della Provincia di Trento

LORO SEDI

Al Signor Comandante
Corpo Polizia Municipale di Trento e Monte Bondone

TRENTO

Al Signor Comandante
Corpo Polizia Municipale di Rovereto e Valli del Leno

ROVERETO

Al Signor Comandante del
Corpo Polizia Municipale "Alta Valsugana"

PERGINE VALSUGANA

Al Signor Comandante del Corpo
Intercomunale di Polizia Municipale "Avisio"

LAVIS

Al Signor Comandante della Polizia Municipale
"Alta Vallagarina"

c/o Comprensorio della Vallagarina

ROVERETO

Al Signor Comandante del
Corpo Polizia Municipale "Bassa Valsugana"

BORGO VALSUGANA

Al Signor Comandante del Corpo
Polizia Municipale Mori – Brentonico – Ronzo Chienis

MORI

Al Signor Comandante
Corpo Polizia Municipale Riva del Garda - Tenno

RIVA DEL GARDA

Al Signor Comandante
Corpo Intercomunale Polizia Municipale Rotaliana - Paganella

MEZZOLOMBARDO

Al Signor Comandante
Corpo Polizia Municipale Dro - Drena

DRO



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Al Signor Comandante del Corpo
Polizia Municipale della "Valle del Chiese"
STORO

Al Signor Comandante della
Polizia Municipale "Fiemme"
CAVALESE

Al Signor Comandante del Corpo
Intercomunale di Polizia Locale "Anaunia"
CLES

Al Signor Comandante del Corpo
di Polizia Municipale Intercomunale "Alta Val di Non"
FONDO

Al Signor Comandante del Corpo
di Polizia Municipale Intercomunale "Giudicarie"
TIONE

Al Signor Comandante del Corpo
di Polizia Municipale Intercomunale Ala - Avio
ALA

e, p.c.

Al Signor Questore di
TRENTO

Al Signor
Comandante Provinciale Carabinieri di
TRENTO

Al Signor
Comandante Provinciale Guardia di Finanza di
TRENTO

Al Signor
Comandante la Sezione Polizia Stradale di
TRENTO

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmette copia della circolare del Ministero dell' Interno n. 300/A/1/26466/127/9 dd. 20.8.2007 e 4.8.2007, qui pervenuta in data 4 settembre c.a., nella quale si specifica che la notifica dei verbali di contestazione si deve considerare perfezionata per l'Ufficio mittente dal momento della consegna dei verbali stessi all'Ufficio Postale, indipendentemente dalla data di effettiva ricezione degli atti da parte del destinatario.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
F.to (Mazza)